

Stefano Bergagnin – Barbara Pareschi

# DVR

## PROCEDURE STANDARDIZZATE

### IMPRESE EDILI



#### SOFTWARE INCLUSO

VALUTAZIONE DEI RISCHI PER UNA IMPRESA EDILE  
MEDIANTE PROCEDURA STANDARDIZZATA

**Glossario** (principali termini tecnico-normativi), **F.A.Q.** (domande e risposte sui principali argomenti),  
**Test iniziale** (verifica della formazione di base), **Test finale** (verifica dei concetti analizzati)



  
**GRAFILL**

Stefano Bergagnin, Barbara Pareschi  
**DVR PROCEDURE STANDARDIZZATE – IMPRESE EDILI**

ISBN 13 978-88-8207-532-3  
EAN 9 788882 075323

Manuali, 144  
Prima edizione, luglio 2013

Bergagnin, Stefano <1961->  
DVR, procedure standardizzate : imprese edili / Stefano Bergagnin,  
Barbara Pareschi. – Palermo : Grafill, 2013.  
(Manuali ; 144)  
ISBN 978-88-8207-532-3  
1. Imprese edili – Infortuni – Prevenzione.  
I. Pareschi, Barbara <1972->.  
344.450465 CDD-22                      SBN Pal0258894  
*CIP – Biblioteca centrale della Regione siciliana "Alberto Bombace"*

© **GRAFILL S.r.l.**

Via Principe di Palagonia, 87/91 – 90145 Palermo  
Telefono 091/6823069 – Fax 091/6823313  
Internet <http://www.grafill.it> – E-Mail [grafill@grafill.it](mailto:grafill@grafill.it)

Tutti i diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica e di riproduzione sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta in alcuna forma, compresi i microfilm e le copie fotostatiche, né memorizzata tramite alcun mezzo, senza il permesso scritto dell'Editore. Ogni riproduzione non autorizzata sarà perseguita a norma di legge. Nomi e marchi citati sono generalmente depositati o registrati dalle rispettive case produttrici.

## SOMMARIO

<b>INTRODUZIONE</b> .....	p.	5
<b>1. EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA SUI DOCUMENTI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI</b> .....	"	7
<b>1.1.</b> Dalla “626” al Testo Unico, alla Legge 228/2012: origine delle “procedure standardizzate” .....	"	7
<b>1.2.</b> L’obbligo di valutazione dei rischi e l’obbligo di documentare l’avvenuta valutazione .....	"	8
<b>2. L’ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA NELLE IMPRESE EDILI</b> .....	"	17
<b>2.1.</b> Definizioni: DVR, DDL, RSPP, medico competente, preposti, RLS, addetti alle emergenze.....	"	17
<b>2.2.</b> Il datore di lavoro.....	"	20
<b>2.3.</b> Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dei lavoratori .....	"	25
<b>2.4.</b> Il medico competente.....	"	30
<b>2.5.</b> I preposti .....	"	33
<b>2.6.</b> Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza .....	"	35
<b>2.7.</b> Gli addetti alle emergenze .....	"	38
<b>2.8.</b> L’obbligo di informazione e formazione dei lavoratori.....	"	44
<b>3. I PRINCIPALI RISCHI PRESENTI NELLE IMPRESE EDILI</b> .....	"	48
<b>3.1.</b> Breve introduzione ai principali rischi nelle imprese edili .....	"	48
<b>3.2.</b> Rischio cadute dall’alto e all’interno degli scavi.....	"	51
<b>3.3.</b> Rischio agenti fisici (rumore e vibrazioni) .....	"	64
<b>3.4.</b> Rischio meccanico e protezione dei posti di lavoro .....	"	76
<b>3.5.</b> Rischio da agenti chimici.....	"	82
<b>3.6.</b> Movimentazione manuale dei carichi .....	"	95
<b>3.7.</b> Microclima.....	"	105
<b>3.8.</b> Rischio di crollo.....	"	108
<b>3.9.</b> Rischio incendio .....	"	111
<b>3.10.</b> Rischio elettrico .....	"	120
<b>3.11.</b> Rischio stress lavoro correlato.....	"	131
<b>3.12.</b> I rischi per le lavoratrici madri .....	"	138
<b>3.13.</b> Videoterminali .....	"	148

<b>4. LE PROCEDURE STANDARDIZZATE PER IL DVR NELLE IMPRESE EDILI</b> .....	p.	163
4.1. Come gestire il documento standardizzato .....	"	163
4.2. Gli approfondimenti da inserire nella parte generale.....	"	169
4.3. Gli approfondimenti da inserire nella parte relativa all'identificazione dei rischi.....	"	177
4.4. Approfondimenti in merito alla valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati e identificazione delle misure di prevenzione e protezione attuate.....	"	194
4.5. PASSO 4 (Approfondimenti in merito alla definizione del programma di miglioramento) .....	"	200
<b>5. ESEMPIO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER UNA IMPRESA EDILE MEDIANTE PROCEDURA STANDARDIZZATA</b> .....	"	204
<b>6. INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE ALLEGATO</b> .....	"	258
6.1. Introduzione .....	"	258
6.2. Requisiti minimi hardware e software .....	"	258
6.3. Download del software e richiesta della password di attivazione .....	"	258
6.4. Installazione e attivazione del software.....	"	259

## INTRODUZIONE

Negli ultimi anni si sono registrati diversi interventi della Commissione Europea e della Corte di Giustizia Europea in merito agli obblighi relativi alla valutazione dei rischi, a seguito del recepimento della direttiva 89/391/CE concernente le *“misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro”*.

Ricordiamo tra questi la condanna della Corte di Giustizia Europea del 7 febbraio 2002 (causa C-5/00) nei confronti della Germania dove, come previsto anche in Italia, era consentito autocertificare la valutazione dei rischi; vista la prospettiva di essere sottoposti alle stesse conseguenze, questo precedente ha dato la spinta ad una revisione della nostra normativa.

Sullo stesso tema si rileva inoltre il parere motivato della Commissione Europea del 21 novembre 2012, in merito alle modalità di valutazione dei rischi a cui sono esposti i lavoratori nei luoghi di lavoro, che ha confermato la non conformità del provvedimento nazionale di recepimento della direttiva 89/391/CE.

L'iter che ha portato alla modifica della nostra normativa, dopo alcune proroghe, finalmente si è concluso con l'abolizione della prassi dell'autocertificazione quale modalità per la redazione (o meglio non redazione) del documento di valutazione dei rischi, a partire dal 1 giugno 2013, come disposto dalla Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 e successivamente chiarito nella nota del Ministero del Lavoro del 31 gennaio 2013.

Precedentemente il Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 2012) aveva recepito le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'art. 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., ai sensi dell'art. 6, comma 8, lettera *f*), del medesimo decreto legislativo.

In relazione all'opportunità, offerta dal legislatore ai datori di lavoro delle aziende di piccole dimensioni, di avvalersi delle procedure introdotte dalla Commissione Consultiva Permanente, il presente manuale costituisce una guida per la redazione del documento di valutazione dei rischi mediante le suddette *“procedure standardizzate”* che, ricordiamo, sono utilizzabili soltanto nelle aziende di piccole dimensioni, fino ad un massimo di 50 addetti occupati.

La presente pubblicazione si rivolge a tutti coloro, datori di lavoro, RSPP e consulenti che si occupano di sicurezza nei luoghi di lavoro del settore dell'edilizia e dei cantieri in generale. Il manuale contiene infatti utili indicazioni e semplici strumenti per gestire correttamente la redazione del documento di valutazione dei rischi nella modalità semplificata delle procedure standardizzate, la cui applicazione è consentita dalle normative vigenti anche in un settore complesso come quello dei cantieri, pur essendo i rischi presenti in questi luoghi di lavoro numerosi e a volte di elevata entità.

Il legislatore infatti non ha inserito le imprese edili e i cantieri nell'elenco delle attività e dei luoghi di lavoro per i quali non è consentito avvalersi dello strumento standardizzato, avvallando di fatto la possibilità che i datori di lavoro di questo settore utilizzino le procedure in questione.

Questa scelta non costituisce certamente un abbassamento del livello della sicurezza nella gestione della valutazione dei rischi. Infatti è necessario ricordare che le imprese che operano nei luoghi di lavoro che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008, costituito dai cantieri edili e di ingegneria civile, sono tenute sempre all'obbligo di redazione di un secondo documento di estrema e vitale importanza per la gestione dei rischi, il piano operativo di sicurezza. Il POS inoltre costituisce, per il luogo di lavoro "cantiere" al quale è riferito, sostituto del documento di valutazione come stabilito senza equivoci dal comma 2 dell'art. 96 del Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008.

«2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 **nonché la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1 lettera a)** [redazione del documento di valutazione dei rischi, ndr], all'articolo 26 commi 1 lettera b), 2, 3 e 5, e **all'articolo 29 comma 3** [aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, ndr]».

Il POS ha infatti la funzione di una specifica valutazione dei rischi in relazione all'attività che viene svolta nel singolo cantiere, costituendo di fatto un documento di valutazione dei rischi in continuo aggiornamento in relazione all'evolversi dell'attività dell'impresa presso i diversi cantieri in cui, con il passare del tempo, svolgono le proprie mansioni i lavoratori. Di questa particolare situazione il presente manuale tiene debito conto, evidenziando di volta in volta, sia nei capitoli relativi ai singoli rischi, sia nella parte relativa alla redazione del documento di valutazione dei rischi tramite "*procedure standardizzate*", gli argomenti che necessitano di un approfondimento specifico in relazione all'attività di cantiere e per i quali si rimanda al Piano Operativo di Sicurezza.

Le procedure standardizzate hanno lo scopo di rendere più semplice la redazione del documento di valutazione dei rischi, obbligo previsto dal Testo Unico a carico di tutti i datori di lavoro, ma considerando la complessità dei rischi nel settore delle costruzioni e in questo caso anche la problematica della presenza incrociata di due documenti atti a questo scopo (il POS oltre alla valutazione dei rischi), riteniamo che una guida alla compilazione del DVR sia utile per un corretto adempimento dell'obbligo di legge in questione.

Il manuale si articola in una prima parte relativa all'inquadramento normativo e alla genesi di questo particolare atto legislativo che fornisce, tramite le "*procedure standardizzate*", uno strumento semplificato per la redazione del documento di valutazione dei rischi.

Nel testo è inoltre approfondito il tema dell'organizzazione della sicurezza, per fornire, a coloro che si avvarranno dei contenuti di questa pubblicazione, i necessari strumenti per identificare le figure obbligatorie (RSPP, Medico Competente, addetti alle emergenze, preposti, ecc.), che secondo la normativa vigente devono essere presenti in tutti i luoghi di lavoro, compresi i cantieri, e la formazione che agli stessi deve essere erogata per essere in regola.

Nella parte centrale del manuale viene prevista la descrizione dei principali rischi presenti negli ambienti di lavoro, che in questo caso comprendono non soltanto la sede dell'impresa ma anche i cantieri in cui opera, e di seguito vengono introdotte le "*procedure standardizzate*" e le indicazioni per la corretta compilazione.

Il manuale si conclude con un esempio completo di documento di valutazione dei rischi redatto con l'utilizzo delle "*procedure standardizzate*", riferito ad una impresa edile.

L'esempio viene proposto in forma completa, immaginando i potenziali pericoli e rischi presenti in questi ambienti di lavoro.

## EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA SUI DOCUMENTI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

### 1.1. Dalla “626” al Testo Unico, alla Legge 228/2012: origine delle “procedure standardizzate”

Il principale motivo dell’abolizione della prassi dell’autocertificazione di avvenuta valutazione dei rischi e della contestuale pubblicazione delle procedure standardizzate per la redazione del documento semplificato ha la sua origine direttamente nel testo della direttiva quadro europea sulla sicurezza, la 89/391/CE del 12 luglio 1989.

La direttiva prevede infatti due obblighi distinti: quello di effettuare una valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro, recepito dalla disposizione dell’articolo 28 del nostro Testo Unico D.Lgs. n. 81/2008, e quello di trasferire in un documento la valutazione dei rischi. Quest’ultimo non risultava completamente adempiuto, a causa della pratica dell’autocertificazione di avvenuta valutazione, consentita nel nostro ordinamento. Di seguito si riportano i riferimenti contenuti nel testo dell’articolo 9 della direttiva quadro:

1. Il datore di lavoro deve:

- a) disporre di una valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, inclusi i rischi riguardanti i gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari; [...]

L’evidenza che tale valutazione debba prendere la forma di un documento è riscontrabile nella disposizione del paragrafo successivo, che si riporta:

2. Gli Stati membri definiscono, tenuto conto della natura delle attività e delle dimensioni dell’impresa, gli obblighi che devono rispettare le diverse categorie di imprese in merito alla **compilazione dei documenti** previsti al paragrafo 1, lettere a) e b) [...]

Alla luce di queste indicazioni risultano pertanto evidenti le carenze contenute dapprima nell’originario provvedimento di recepimento della direttiva, il D.Lgs. n. 626/1994, che prevedeva, per i datori di lavoro delle aziende fino a 10 addetti, la possibilità di autocertificare l’avvenuta valutazione, e, in un secondo momento, nel D.Lgs. n. 81/2008.

Il vigente riferimento normativo è contenuto nel comma 5 dell’art. 29 del Testo Unico, di seguito riportato:

5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore

del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera *f*), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012 (poi prorogato fino al 31 maggio 2013 n.d.r.), gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all'articolo 31, comma 6, lettere *a*), *b*), *c*), *d*) nonché *g*).

Su questo tema della valutazione dei rischi la Commissione Europea già in passato si era espressa in merito al fatto che l'inosservanza anche di uno solo di questi due requisiti, nello specifico del nostro ordinamento quello di disporre del documento di valutazione dei rischi, configura una violazione del diritto dell'UE (il già citato articolo 9 della direttiva quadro).

Quindi possiamo tranquillamente affermare che la direttiva europea quadro sulla sicurezza nei luoghi di lavoro non lascia spazio ad interpretazioni in merito all'obbligo per il datore di lavoro di disporre di una valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, e al conseguente obbligo di redazione del relativo documento che ne comprovi l'avvenuta valutazione.

**Il Decreto Interministeriale 30 novembre 2012**, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 2012 ha finalmente introdotto le **procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi** di cui all'art. 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., ai sensi dell'art. 6, comma 8, lettera *f*), del medesimo decreto legislativo.

In questo modo è stato colmato il vuoto normativo che consentiva ai datori di lavoro di evitare la redazione della valutazione documentale, avvalendosi dell'opportunità di autocertificare (solo fino al 31 maggio 2013, come chiarito nella successiva Legge n. 228/2012).

Questo documento, approvato dalla Commissione Consultiva Permanente quale organo di merito sulla sicurezza sul lavoro istituito dal D.Lgs. n. 81/2008, individua il modello di riferimento per l'effettuazione della valutazione dei rischi da parte dei datori di lavoro le cui aziende occupano fino a 10 dipendenti (ma utilizzabile, in base all'art. 29 comma 6 dello stesso Testo Unico, anche dalle aziende fino a 50 dipendenti) al fine di:

- individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione;
- elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

Il presente manuale approfondisce questi temi e fornisce specifici strumenti per il conseguimento dei due obiettivi appena evidenziati, con particolare riferimento ai luoghi di lavoro presso i quali operano le imprese del settore costruzioni e impianti, al fine di permettere, ai soggetti che opereranno per l'impiego delle procedure standardizzate, di adempiere correttamente agli obblighi di legge connessi alla valutazione di tutti i rischi presenti nei propri ambienti di lavoro.

## 1.2. L'obbligo di valutazione dei rischi e l'obbligo di documentare l'avvenuta valutazione

Il D.Lgs. n. 81/2008 prevede per i datori di lavoro numerosi obblighi, chiaramente elencati negli artt. 15, sotto forma di misure generali di tutela, 17 (*Obblighi non delegabili*) e 28.

Tra le misure generali di tutela dell'art. 15 troviamo innanzitutto, e non a caso è indicata come prima dell'elenco, la "*valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza*". È evidente che, secondo l'impostazione che ha dato il legislatore al testo, questo adempimento risulti di estrema

importanza e senza dubbio indispensabile per poter programmare e mettere in atto tutte le altre misure necessarie per garantire il miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Questo prima azione di tutela prevede infatti una sorta di prima valutazione della situazione presente nel luogo di lavoro, che rappresenta un quadro generale dello stato dell'azienda avente come tema la salute e la sicurezza di tutti i lavoratori.

L'importanza di questo primo passo è confermata anche dal successivo articolo 17 del Testo Unico che determina la non delegabilità di tale attività, introducendo inoltre per la prima volta nel testo un chiaro riferimento alla documentazione che comprovi tale operazione.

### **1.2.1. Non delegabilità della valutazione dei rischi**

La valutazione dei rischi, e di conseguenza il relativo documento, deve tenere in considerazione tutti i rischi che si possono presentare nei luoghi di lavoro oggetto dell'analisi, come previsto dall'articolo 28 comma 1 del Testo Unico.

Nel testo della normativa non compare un elenco completo dei possibili rischi presenti negli ambienti di lavoro, vi sono tuttavia dei riferimenti a gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, vengono citati il rischio da stress lavoro-correlato e i rischi per le lavoratrici in stato di gravidanza; infine viene fatto specifico riferimento alle differenze di genere, all'età dei lavoratori e alla provenienza da altri paesi, ed ai rischi connessi alla specifica tipologia contrattuale con un chiaro riferimento al mantenimento di un giusto livello di tutela per i lavoratori cosiddetti "atipici". In definitiva si può dire che il legislatore abbia preferito evidenziare nel testo alcune tipologie di rischio particolari, mentre non ha menzionato i principali e più diffusi rischi, probabilmente ritenendoli più evidenti e conosciuti. Si consideri comunque che anche un elenco molto dettagliato non sarebbe stato esaustivo perché le tipologie sono numerosissime in relazione alla diversità ed eterogeneità dei pericoli presenti in tutti i luoghi di lavoro. Le stesse "procedure standardizzate", la cui struttura prevede l'analisi di un lungo elenco di rischi, non può ritenersi esaustiva, come comprova il presente manuale che, nell'esempio fornito nell'ultimo capitolo, prevede l'inserimento di alcune tipologie di rischio non comprese nelle procedure ma che troviamo senza dubbio in molti cantieri edili.

Nei capitoli successivi verrà dato largo spazio ai rischi presenti nei luoghi di lavoro in cui operano le imprese del settore costruzioni e impianti, da quelli più comuni, come il rischio elettrico e il rischio derivante dalla movimentazione manuale dei carichi, per passare a quelli più specifici delle attività di ufficio come il rischio derivante dall'utilizzo delle postazioni con videoterminale e i rischi derivanti dalle posture, fino a comprendere i rischi maggiormente presenti nei cantieri come il rischio rumore, il rischio vibrazioni, il rischio di caduta durante i lavori in quota, ecc..

#### **Articolo 17 – Obblighi del datore di lavoro non delegabili**

1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
  - a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;
  - b) [...].

### 1.2.2. Oggetto della valutazione dei rischi

Il comma 2 dell'articolo 28 del Testo Unico entra nel merito dei contenuti che devono essere trattati nel documento di valutazione dei rischi.

Viene evidenziato infatti che il documento deve contenere innanzitutto una relazione che evidenzi tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti nei luoghi di lavoro in cui essi prestano la propria attività. A tal proposito il legislatore lascia al datore di lavoro la libertà di scelta dei criteri per la redazione del documento in questione, che quindi risulta fortemente caratterizzato da elementi soggettivi. Viene inoltre evidenziato che tali criteri devono garantire semplicità, brevità e comprensibilità del documento, garantendone sia la completezza ma anche l' idoneità ad essere uno strumento con funzione operativa di pianificazione degli interventi necessari ai fini della prevenzione.

A tal proposito rileviamo che le nuove “*procedure standardizzate*” in alcuni casi, tra i quali sicuramente anche quello delle imprese edili, non rispettano pienamente questo criterio, essendo comprensive di numerose situazioni di rischio che non sempre sono presenti negli ambienti di lavoro oggetto del manuale, pur prevedendo la possibilità di escluderle se non pertinenti. In altre parole, in teoria le “*procedure standardizzate*” possono essere scelte come strumento per la redazione del documento di valutazione dei rischi, ma è possibile adattare il proprio approccio rispetto a quanto indicato dal legislatore, sia in direzione di una maggiore semplificazione (omettendo per esempio i rischi non presenti) ma anche in direzione di un maggiore approfondimento, creando per esempio chiari riferimenti ad altri documenti come nel caso delle imprese edili quando si rimanda a documenti ulteriori come le valutazioni dei rischi fisici (rumore, vibrazioni, radiazioni ottiche artificiali), la valutazione del rischio chimico, i POS.

L'obiettivo del manuale è quello di rendere le procedure, che come vedremo possono risultare ai profani della materia alquanto macchinose, il più possibile gestibili tramite una serie di indicazioni che consentano la loro compilazione “*guidata*”, compresi i necessari rimandi ad altre documentazioni che, nello specifico delle imprese che operano nella cantieristica, sono relative ad approfondimenti su alcuni rischi o situazioni (cantieri e POS).

Analizzando gli altri obblighi riguardanti il documento di valutazione contenuti nel comma 2, notiamo che esso deve contenere, oltre alle informazioni sui rischi presenti, anche le seguenti indicazioni:

- le misure di prevenzione e protezione già in dotazione nei luoghi di lavoro;
- i dispositivi di protezione individuale (DPI) adottati;
- il programma per garantire il mantenimento e il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per attuare tale miglioramento e l'identificazione dei soggetti aziendali coinvolti.

Sempre nel comma 2 troviamo anche un riferimento all'obbligo che il documento contenga una descrizione di quella che potremo indicare come l'organizzazione aziendale della sicurezza. Infatti alle lettere *e)* ed *f)* viene richiesta l'identificazione delle seguenti figure:

- responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP);
- rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) o in sua assenza del rappresentante territoriale (RLST);
- medico competente (se nominato).

Considerando inoltre la quasi certa presenza della figura o delle figure dei preposti nelle imprese che operano nei cantieri, è opportuno inserire in questa parte anche un'indicazione in merito a tale funzione.

Devono infine essere indicate le mansioni che espongono i lavoratori ad eventuali rischi che richiedono particolare capacità, esperienza e formazione. Nel caso delle imprese che svolgono attività nei cantieri potrebbero essere presenti figure come i ponteggiisti (mansione che richiede una specifica formazione), i carrellisti e i gruisti (mansioni che richiedono una precisa abilitazione come previsto dall'accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012) oppure lavoratori che operano in ambienti confinati (anche per essi il D.P.R. n. 177/2011 prevede una abilitazione specifica).

Sia le procedure standardizzate che i più diffusi metodi di redazione del documento di valutazione dei rischi prevedono che tali informazioni siano riportate nella parte iniziale del documento, insieme alla descrizione dell'attività, sotto l'aspetto di un vero e proprio organigramma dell'organizzazione della sicurezza.

In merito agli approfondimenti relativi ad alcuni rischi specifici, il Testo Unico, nei titoli successivi al primo, prevede ulteriori documenti di valutazione del rischio. Alcuni esempi sono: la valutazione del rischio derivante da agenti chimici, le valutazioni dei rischi da agenti fisici (rumore, vibrazioni, radiazioni ottiche artificiali, campi elettromagnetici), la valutazione del rischio biologico, ecc..

Il comma 3 dell'art. 28 fa proprio riferimento all'obbligo di rispettare le modalità di redazione di questi approfondimenti.

Le procedure standardizzate prevedono uno spazio anche per l'analisi dei suddetti rischi, con la possibilità di indicare precisi riferimenti a tali documenti. Si tenga presente che nel caso delle imprese edili o impiantistiche è molto frequente che tali tipologie di rischio siano presenti.

### **1.2.3. Estratto del D.Lgs. n. 81/2008**

#### **Articolo 28 – Oggetto della valutazione dei rischi**

1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo del'8 ottobre 2004 e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.

1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all'articolo 6, comma 8, lettera m-quater), e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a fare data dal 1° agosto 2010.

2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, su supporto informatico e, deve essere munito, anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all'articolo 53, di data attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio

di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e dal medico competente ove nominato e contenere:

- a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;
  - b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
  - c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
  - d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
  - e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
  - f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto.

#### **1.2.4. Come comportarsi in caso di costituzione di nuova impresa o società**

La normativa fornisce indicazioni precise in merito a tale fattispecie, stabilendo una precisa scadenza temporale per predisporre le documentazioni obbligatorie di valutazione dei rischi.

Il comma 3-*bis* dell'art. 28 stabilisce infatti che il datore di lavoro è obbligato ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi e successivamente, entro 90 giorni dall'inizio dell'attività, ad elaborare il relativo documento di valutazione dei rischi.

In pratica il datore di lavoro è obbligato a valutare immediatamente gli eventuali rischi presenti, identificandoli e quantificandoli contestualmente all'inizio dell'attività, al fine di tutelare i lavoratori fin dal primo momento in cui questi svolgeranno le proprie mansioni presso i luoghi di lavoro interessati. La formalizzazione dell'avvenuta valutazione potrà invece avvenire entro 90 giorni dalla stessa data.

In riferimento invece alle intervenute variazioni relative all'attività aziendale il legislatore italiano ha specificatamente stabilito all'art. 29 comma 3 che il tempo a disposizione del datore di lavoro per la rielaborazione del documento di valutazione dei rischi non superi i trenta giorni dall'avvenuta variazione, con le stesse modalità previste per il documento originario.

Le situazioni foriere dell'obbligo di aggiornamento sono le seguenti:

- modifiche del processo produttivo (ad esempio cambio dell'attività, acquisto di macchinari o attrezzature nuovi, ecc.);
- modifiche dell'organizzazione del lavoro (ad esempio istituzione di turno di notte);
- evoluzione della tecnica (di scarsa se non impossibile applicazione);
- qualora gli esiti della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

**Articolo 28 – Oggetto della valutazione dei rischi**

*3-bis.* In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.

**1.2.5. Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi**

L'art. 29 del Testo Unico definisce i soggetti coinvolti nella valutazione dei rischi; oltre al datore di lavoro, che rimane il responsabile dell'effettuazione della valutazione e dell'elaborazione del relativo documento, vengono coinvolti anche il RSPP e il medico competente (se presente), il primo per gli aspetti legati alla sicurezza, il secondo per le tematiche inerenti alla salute dei lavoratori. Questa scelta è motivabile in base alle competenze specifiche in tema di sicurezza e salute, di cui sono in possesso questi soggetti, spesso in misura largamente superiore a quelle del datore di lavoro.

Come per altri aspetti inerenti la salute e la sicurezza anche per questa attività è previsto che venga preventivamente consultato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).

Nel caso in cui quest'ultimo non sia stato nominato o eletto dai lavoratori stessi, come a volte accade anche nelle imprese del settore costruzioni, si fa presente che la normativa dispone che venga considerata la figura del rappresentante territoriale dello specifico comparto lavorativo. A tal proposito è utile ricordare che il settore costruzioni è quello in cui è riscontrabile, in numerose aree del nostro territorio, l'avvenuta designazione del rappresentante territoriale. In questo caso i datori di lavoro, o chi collabora alla redazione del documento, si dovranno informare presso le associazioni sindacali locali o presso gli organismi paritetici, in merito alla presenza di tale figura e, quando designato, consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale in merito al contenuto del documento di valutazione dei rischi.

Il documento di valutazione dei rischi deve essere soggetto a rielaborazione nei casi riportati nel comma 3 dell'art. 29:

- modifiche del processo produttivo;
- modifiche dell'organizzazione del lavoro;
- in relazione al gradi di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione;
- a seguito di infortuni significativi;
- quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

Prendendo in esame l'oggetto del manuale e i luoghi di lavoro in cui operano le imprese del settore costruzioni, si ha un'elevata probabilità che risulti necessario aggiornare il documento, essendo il settore cantieri caratterizzato da elevati indici infortunistici e da continue variazioni delle lavorazioni in relazione alle tipologie di attività svolte.

Per le variazioni che sono imputabili alle attività svolte direttamente in cantiere è consentita la loro gestione mediante la redazione dei POS, necessaria per ogni cantiere in cui l'impresa è chiamata ad operare.

È bene comunque ricordare che le variazioni a volte sono possibili anche in relazione alle lavorazioni svolte presso la sede. Per esempio potrebbe accadere infatti che:

- lavoratrice part-time (utilizza il videoterminale per meno di 20 ore a settimana, quindi non videoterminalista);

- alla lavoratrice viene proposto un orario a tempo pieno;
- la lavoratrice accetta;
- la lavoratrice diventa videoterminalista poiché utilizzo il videoterminale per più di 20 ore settimanali.

In tal caso la valutazione del rischio va rielaborata evidenziando la presenza della lavoratrice videoterminalista, per la quale andranno adottate le misure di prevenzione e protezione della salute e sicurezza, come la sorveglianza sanitaria, precedentemente non previste.

L'aggiornamento della valutazione dei rischi e del relativo documento va effettuata anche dopo infortuni significativi. Oggi tuttavia non è ancora dato sapere con quale criterio sia possibile classificare un infortunio come "significativo". A riguardo nel Testo Unico non troviamo alcun riferimento e al momento in cui si scrive non sono state pubblicate circolari di chiarimento. La valutazione deve pertanto essere necessariamente soggettiva.

Se ci caliamo nella realtà delle imprese del settore costruzioni, considerando come già evidenziato l'alta incidenza di infortuni, possiamo ritenere che sia assolutamente necessario classificare come "significativi" gli infortuni derivanti per esempio da una caduta dall'alto, dal ferimento durante l'impiego di attrezzature, da impatti con materiale movimentato, ecc., che spesso comportano conseguenze gravissime e comunque quasi sempre prognosi superiori a 30-40 giorni.

Ecco che in tal caso si rende necessario l'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi tramite l'analisi della causa dell'infortunio e l'identificazione delle misure necessarie.

Infine, anche l'esito della sorveglianza sanitaria può divenire causa di rielaborazione del documento di valutazione dei rischi se i risultati, a cura del medico competente, evidenziano peggioramenti dello stato di salute di uno o più lavoratori correlabili alle mansioni svolte. Per esempio se il medico competente evidenziasse un'ipoacusia o un peggioramento di un'ipoacusia già riscontrata, diverrebbe necessario indagare le cause di tale peggioramento, evidenziando i contenuti di questa indagine (peggioramento dello stato delle macchine rumorose, mancato utilizzo degli otoprotettori, ecc.), e le misure di miglioramento necessarie per migliorare l'esposizione del lavoratore interessato dal peggioramento (manutenzione delle attrezzature utilizzate, maggiore sorveglianza sull'utilizzo dei DPI otoprotettori, ecc.).

Il legislatore, per concludere la revisione del documento, concede un tempo massimo di trenta giorni, dal momento in cui la causa motivo della revisione si è manifestata.

Per la redazione del documento di valutazione dei rischi, l'art. 29 prevede che il datore di lavoro, qualora in azienda non siano presenti più di 10 addetti, effettui la redazione del documento di valutazione dei rischi utilizzando le "procedure standardizzate". Tale opportunità viene offerta (vedi comma 6) anche ai datori di lavoro delle aziende che occupano fino a 50 lavoratori.

È fortemente probabile che la maggior parte delle imprese del settore costruzioni rientrino entro questo limite numerico e pertanto possano avvalersi della possibilità di utilizzare le "procedure standardizzate" per la redazione del documento di valutazione dei rischi, come indicato nel comma 5 dell'art. 29 del D.Lgs. n. 81/2008.

È opportuno precisare che l'eventuale documento di valutazione dei rischi, qualora completo e approfondito, anche se non redatto dal datore di lavoro secondo il modello imposto dal legislatore, deve ritenersi comunque conforme, nella modalità di redazione, ai requisiti definiti dal legislatore.

Dalla possibilità di impiegare tali procedure risultano escluse, sempre secondo il comma 5 dell'art. 29, le aziende in cui sono presenti le seguenti situazioni:

- aziende industriali a rischio di incidenti rilevanti ex D.P.R. n. 334/1999;
- centrali idroelettriche;
- impianti con presenza di radiazioni ionizzanti;
- attività di estrazione con almeno 50 lavoratori;
- strutture di ricovero e cura pubbliche e private.

### 1.2.6. Estratto del D.Lgs. n. 81/2008 e relative sanzioni

#### Articolo 29 – Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41.

**Sanzioni:** il datore di lavoro ed il dirigente sono sanzionati per la violazione di questo comma con arresto da tre a sei mesi o con ammenda da 2.500 a 6.400 euro – articolo 55, comma 1, lettera a);

2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali;

4. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), e quello di cui all'articolo 26, comma 3, devono essere custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.

**Sanzioni:** il datore di lavoro ed il dirigente sono sanzionati con sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.600 euro – articolo 55, comma 1, lettera a).

5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g).

6. I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Nelle more dell'elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4.

6-bis. Le procedure standardizzate di cui al comma 6, anche con riferimento alle aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV, sono adottate nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 28.



7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende:

- a) aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
- b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto;

## L'ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA NELLE IMPRESE EDILI

### 1) 2.1. Definizioni: DVR, DDL, RSPP, medico competente, preposti, RLS, addetti alle emergenze

Di seguito vengono analizzate le definizioni di valutazione dei rischi e dei principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza e salute in azienda, tratte dal testo del D.Lgs. n. 81/2008, e vengono esaminati alcuni aspetti sui quali le stesse definizioni pongono l'accento.

#### 2.1.1. Documento di valutazione dei rischi

Del documento di valutazione dei rischi (DVR), la cui genesi e il cui contenuto sono stati ampiamente trattati nel precedente capitolo, è presente una precisa ed esauriente definizione nel comma 1 dell'art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008 in corrispondenza della lettera g). Di seguito viene riportato lo stralcio della normativa in questione.

g) «**valutazione dei rischi**»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

È necessario porre l'attenzione su alcuni aspetti che la definizione mette in risalto e dei quali il datore di lavoro, insieme al responsabile del servizio prevenzione e protezione e al medico competente (se presente), dovranno tenere conto nella gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Innanzitutto è evidente che l'analisi e il conseguente documento devono prendere in considerazione tutti i rischi che si potrebbero manifestare all'interno del luogo di lavoro oggetto della valutazione. È chiaro che, essendo ogni luogo di lavoro diverso dagli altri, non è sufficiente basarsi unicamente sui principali rischi come quelli che anche in questo documento sono evidenziati e approfonditi (vedi capitoli successivi), ma è necessario fare un'accurata indagine per valutare la presenza di altre tipologie di rischio, soprattutto nel nostro caso specifico delle imprese edili dove le attività possono variare notevolmente da cantiere a cantiere. La personalizzazione della valutazione è indispensabile, come ampiamente evidenziato dalla stessa normativa.

Lo scopo della relazione di valutazione dei rischi è quello di individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione e di consentire l'elaborazione di un documento programmatico che contenga indicazioni in merito alle misure necessarie per garantire nel tempo il miglioramento (o quanto meno il mantenimento) di sufficienti livelli di salute e sicurezza.

Appare quindi chiaro che il DVR è una sorta di “*fotografia*” dell’azienda che non costituisce il punto di arrivo per quanto riguarda la gestione della sicurezza, ma la base di partenza per definire le necessarie misure di prevenzione e protezione e i programmi delle misure per il mantenimento e il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. In conclusione si può dire che il documento di valutazione dei rischi, e in questo caso anche il POS specifico di ogni cantiere, sono documenti vivi, in continua evoluzione che richiedono periodici aggiornamenti e revisioni al fine di mantenere sempre sotto controllo la situazione aziendale in tema di salute e sicurezza.

### 2.1.2. *Datore di lavoro*

La definizione di datore di lavoro che troviamo all’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008, oltre a chiarire che questa funzione corrisponde al titolare del rapporto contrattuale con i lavoratori, specifica molto bene le caratteristiche per l’identificazione di tale figura che, se in realtà di piccole dimensioni risulta facilmente definibile, nelle aziende di grandi dimensioni, pubbliche o private, a volte può risultare di difficile identificazione. Rileviamo inoltre che all’interno della definizione dell’art. 2 comma 1 lettera *b*) è presente un riferimento illuminante alla responsabilità derivante dall’esercizio dei poteri decisionali e di spesa, fattore preponderante nella caratterizzazione della figura del datore di lavoro.

*b*) «**datore di lavoro**»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo;

### 2.1.3. *Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dei lavoratori (RSPP)*

La definizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione che troviamo alla lettera *f*) del comma 1 dell’art. 2 del Testo Unico è la seguente:

*f*) «**responsabile del servizio di prevenzione e protezione**»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

È una funzione che prevede requisiti obbligatori, una formazione scolastica minima e percorsi formativi specifici. Il suo ruolo, come appare evidente dalla definizione che ne fornisce la normativa, è di affiancamento e supporto del datore di lavoro nella gestione della sicurezza dell’impresa.

### 2.1.4. *Medico competente*

Il medico competente è una figura fondamentale nell’organizzazione del sistema di prevenzione e protezione aziendale. Partecipa attivamente alle attività di prevenzione e protezione della

salute dei lavoratori, organizzando e attuando la sorveglianza sanitaria ove necessaria. La definizione che troviamo nell'art. 2 del Testo Unico è la seguente:

h) **«medico competente»**: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;

La definizione pone l'attenzione principalmente su due aspetti che caratterizzano il ruolo di questa figura: la collaborazione con il datore di lavoro alla valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori e la sorveglianza sanitaria.

### **2.1.5. Il preposto**

Il preposto è una figura che ha un ruolo fondamentale nella gestione della sicurezza, in particolar modo per gli aspetti operativi di controllo e di sorveglianza del rispetto delle procedure di sicurezza da parte dei lavoratori. Ha obblighi specifici che vengono indicati nel Titolo I del Testo Unico. Di seguito viene riportata la definizione che troviamo all'art. 2 comma 1 lettera e).

i) **«preposto»**: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

Nella definizione troviamo indicazione dei principali compiti in carico a questa figura: sovrintendere l'attività lavorativa dei lavoratori sottoposti e controllarne la corretta esecuzione, in particolare per gli aspetti riguardanti la sicurezza.

### **2.1.6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza**

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) è la figura che rappresenta l'insieme dei lavoratori dell'azienda in materia di salute e sicurezza. Viene designato o eletto dai lavoratori stessi, direttamente o tramite le rappresentanze sindacali, e il suo ruolo è quello di rappresentanza e consultazione, in merito alle tematiche che riguardano la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro aziendali; in altre parole su questi temi fa da tramite tra i colleghi lavoratori ed il datore di lavoro. Anche di questa figura troviamo la definizione nell'art. 2 comma 1 del Testo Unico, di seguito riportata.

i) **«rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»**: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;

### **2.1.7. Gli addetti alle emergenze**

La normativa vigente, pur essendo queste figure ripetutamente citate all'interno del testo del D.Lgs. n. 81/2008, non ne prevede una specifica definizione nell'articolato del Testo Unico.

All'interno del Titolo I del D.Lgs. n. 81/2008 vi è un'intera sezione riferita alla gestione delle emergenze, che definisce l'obbligo di garantire nei luoghi di lavoro di ogni azienda la presenza di:

- addetti al servizio di primo soccorso;
- addetti al servizio antincendio;
- addetti al servizio evacuazione in caso di emergenza.

Ciascuna di queste figure deve essere nominata dal datore di lavoro e seguire percorsi di formazione specifici.

## 2.2. Il datore di lavoro

Il datore di lavoro è il principale destinatario delle norme di sicurezza contenute nel Testo Unico. Ha la maggior parte delle responsabilità in merito alla tutela della salute e sicurezza dei propri lavoratori e per questo il D.Lgs. n. 81/2008 dedica a questa figura una larga parte delle norme contenute nel titolo I. In particolare ricordiamo le “misure generali di tutela” di cui all’art. 15, le quali, anche se non specificatamente riferite al datore di lavoro, sono in stretta relazione con i successivi obblighi che gravano sul datore di lavoro.

I successivi artt. 17 e 18 infatti esplicitano gli obblighi per il datore di lavoro. In essi troviamo riferimenti a obblighi operativi, organizzativi, gestionali e documentali.

Tra i principali obblighi operativi è opportuno ricordare:

- valutare i rischi
- adottare e aggiornare le misure di prevenzione e protezione per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- fornire i dispositivi di protezione individuale (DPI) in relazione ai rischi presenti;
- garantire l’informazione, formazione e addestramento di tutti i lavoratori;
- mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature di lavoro e ambienti di lavoro a ora.

Numerosi sono anche gli obblighi organizzativi e gestionali tra i quali:

- la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP);
- la nomina del Medico Competente ove previsto;
- le nomine degli addetti alle emergenze;
- la definizione di misure per regolare gli accessi alle aree aziendali, in particolare se pericolose;
- richiedere l’osservanza delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza;
- consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) in merito alla maggior parte degli aspetti aziendali riguardanti la salute e la sicurezza.

Infine tra gli obblighi documentali:

- la redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) e di eventuali ulteriori documenti di valutazione dei rischi specifici (documenti di approfondimento per esempio sono necessari per il rischio rumore, vibrazioni, radiazioni ottiche artificiali, incendio, ecc.);
- la redazione del piano di emergenza;
- la redazione del DUVRI in caso di presenza di lavori in appalto;
- trasmettere le informazioni relative agli infortuni agli enti preposti;
- consegnare copia del DVR all’RLS per consultazione.